

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione degli obblighi derivanti per l'Unione europea dall'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e sulla violazione dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché sulla connessa ingerenza nel diritto di proprietà e nella tutela di quest'ultimo.

A tale proposito si afferma che la decisione impugnata è in contrasto con l'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e con l'articolo 1 del Protocollo addizionale di tale Convenzione, nonché con l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in quanto limita il diritto della ricorrente al pacifico godimento dei suoi beni.

4. Il quarto motivo verte sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001.

A parere della ricorrente la decisione impugnata è contraria all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, in quanto la divulgazione delle informazioni pertinenti pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale della Commissione europea e della convenuta all'atto di decidere sulla domanda di autorizzazione all'uso delle sostanze di cui trattasi, e nel contempo non esiste un interesse pubblico preponderante per la divulgazione delle informazioni pertinenti né la convenuta ha menzionato nella sua decisione che vi fosse un qualche interesse pubblico prevalente rispetto alla necessità di tutelare detti diritti della ricorrente.

- ⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
- ⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).
- ⁽³⁾ Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) del 15 gennaio 1994 (GU L 336, pag. 214).

Ricorso proposto il 4 aprile 2014 — Volkswagen/UAMI (EXTRA)

(Causa T-216/14)

(2014/C 194/36)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentante: U. Sander, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 febbraio 2014, procedimento R 1788/2013-1;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «EXTRA», per prodotti e servizi delle classi 12, 28, 35 e 37 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 11 769 155

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
